EROGAZIONE DI CINQUE MILIARDI DI LIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE, PER L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA E DI STABILE SISTEMAZIONE PRODUTTIVA DEI PROFUGHI DAI TERRITORI DELLA VENEZIA GIULIA AMMINISTRATI O POSSEDUTI DALLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA JUGOSLAVA

Art. 5

Finanziamento del piano

All'esecuzione del programma previsto nell'art. 1 si provvede mediante la costituzione di un fondo di rotazione dell'ammontare di cinque miliardi di lire, la cui gestione e' affidata all'Ente nazionale delle Tre Venezie. Affluiscono al fondo le somme per capitale ed interessi recuperate in conseguenza dei trasferimenti secondo quanto sara' stabilito nelle convenzioni previste dal successivo art. 6.

Versione in vigore dal 17 aprile 1955, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava
Estremi	Legge 31 marzo 1955, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/erogazione-di-cinque-miliardi-di-lire-all-ente-nazionale-per-le-tre/art-5-finanziamento-del-piano

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it